

### AREA RISORSE UMANE SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

Titolo VII	itolo VII Classe I		Fascicolo	
Prot. n. 5849	4   de	ı 13.	07.2016	
UOR SET27		CC	RPA FALLICA	

Decreto n. 2945/2016

#### IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382, istitutivo delle figure dei docenti di I e II fascia;

VISTA la Legge, n. 240 del 30.12.2010, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 10 del 14.01.2011 ed in particolare l'art. 18 che al 1° comma, così recita "Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi emunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 [...]";

VISTO il D.M. n. 855 del 30.10.2015, relativi alla rideterminazione dei settori concorsuali;

VISTO il D.M. 04.08.2011, n. 344, relativo ai criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 28.06.2016, rispettivamente n. 28 e n. 38, con le quali sono state approvate alcune modifiche al "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 della Legge 240/2010 e della procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 (commi 5 e 6) della Legge n. 240/2010" emanato con D.R n. 2668 del 09.07.2014 e successivamente modificato con D.R. n. 2717 del 17.07.2014;

CONSIDERATO che, in base all'art. 11 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. n. 2644 del 19.06.2012, entrato in vigore dal 24.07.2012 e, successivamente, modificato con D.R. n. 2395 del 31.07. 2013 e D.R. n. 847 del 18.03.2016, il nuovo "Regolamento" deve essere emanato dal Rettore con proprio decreto e pubblicato, mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo e, con le modalità previste dal Regolamento d'Ateneo;

VISTO che l'art. 2, comma 1, del "Regolamento Generale d'Ateneo" emanato con D.R. n. 5739 del 02.12.2008 e modificato con D.R. n. 3721 del 15.11.2010 prevede la pubblicazione degli atti regolamentari sul sito web di Ateneo.

### **DECRETA**

- **ART. 1** E' emanato il nuovo "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 della Legge 240/2010 e della procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 (commi 5 e 6) della Legge n.240/2010".
- ART. 2 Il suddetto Regolamento ed il presente Decreto saranno pubblicati, mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo, ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 2644 del 19.06.2012 e, successivamente, modificato con D.R. n. 2395 del 31.07. 2013 e D.R. n. 847 del 18.03.2016, e sul sito web dell'Ateneo ai sensi dell'art. 2, comma 1, del



### AREA RISORSE UMANE SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

Regolamento Generale d'Ateneo emanato con D.R. n. 5739 del 02.12.2008 e modificato con D.R. n. 3721 del 15.11.2010.

ART. 3 - Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico, con delibera n. 28 del 28.06.2016, e dal Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 38 del 28.06.2016, sostituisce interamente il precedente "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 della Legge 240/2010" emanato con D.R. n. 2668 del 09.07.2014, ed entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto d'Ateneo il giorno successivo alla pubblicazione.

Il Rettore Prof. Favrizio Micari



### AREA RISORSE UMANE SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 della Legge 240/2010 e della procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 (commi 5 e 6) della Legge n. 240/2010.

## Titolo 1 Norme generali

## Art. 1 Ambito di operatività

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto del Codice etico dell'Università di Palermo e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, dello statuto vigente, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11.03.2005, le procedure di chiamata e valutazione dei professori di prima e di seconda fascia.

### Titolo 2

Chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 (comma 1) della legge 240/2010 o mediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 1 (comma 9) della legge 230/2005

## Art. 2 Richieste delle Strutture

- 1. Ciascun Dipartimento, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale ed entro la disponibilità dei punti organico assegnati dal CdA, richiede al Consiglio di Amministrazione con delibera motivata la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia, indicandone la priorità.
- 2. La delibera di richiesta del Consiglio del Dipartimento proponente è adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti.
- 3. Nella proposta del Consiglio di Dipartimento dovrà essere indicata una delle seguenti modalità di copertura del posto richiesto, nonché le motivazioni relative a tale scelta:
  - a) chiamata in esito a procedura selettiva attivata ai sensi dell'art. 18 (1° comma) della Legge 240/10.
  - b) chiamata diretta secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 (9° comma) della Legge 230/05 e successive modificazioni e integrazioni.
- 4. La delibera del Consiglio del Dipartimento proponente deve contenere i seguenti dati:
  - a) la fascia per la quale viene richiesta la procedura;
  - b) la sede di servizio;
  - c) l'area CUN, il settore concorsuale e anche l'eventuale profilo ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, per il quale viene richiesto il posto;
  - d) le modalità di copertura del posto, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;
  - e) l'indicazione delle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno richiesto, didattico e scientifico e, ove previsto, assistenziale sentito il parere della Scuola di Medicina e Chirurgia;
  - f) l'eventuale copertura finanziaria del posto richiesto da parte di enti esterni pubblici o privati, ai sensi dell'art. 18 c. 3 della legge 240/10 con l'indicazione dell'ente finanziatore e delle modalità di finanziamento, che non potrà comunque avere durata inferiore a 15 anni;



### AREA RISORSE UMANE SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

- g) nel caso di posti che prevedano lo svolgimento di attività assistenziale, la struttura dove essa dovrà essere svolta sentito il parere della Scuola di Medicina e Chirurgia.
- 5. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve anche indicare la consistenza numerica di docenza in Ateneo (1° e 2° fascia) nel Settore Scientifico Disciplinare, l'impegno didattico nel Dipartimento e complessivamente in Ateneo del Settore Scientifico Disciplinare, le previsioni di quiescenza nel triennio successivo riguardanti il Settore Scientifico Disciplinare.
- 6. Per le procedure selettive di cui al punto a) del 3° comma del presente articolo "chiamata in esito a procedura selettiva attivata ai sensi dell'art. 18 (1° comma) della Legge 30.12.2010 n. 240", la delibera del Consiglio del Dipartimento proponente deve altresì riportare:
  - a) l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
  - b) l'eventuale indicazione dei criteri di accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera:
- 7. La delibera del Consiglio di Amministrazione di accoglimento della richiesta è adottata dopo avere acquisito il parere delle Scuole competenti relativamente all'impegno didattico e del Senato Accademico.

## Art. 3 Procedure Selettive

- 1. La procedura selettiva nel caso del piano straordinario associati, può aggregare posti da bandire afferenti a più settori concorsuali anche se richiesti da dipartimenti diversi. Essa sarà svolta previa emanazione di un bando Rettorale, pubblicato sul sito di Ateneo, su quello del Ministero e dell'Unione Europea; l'avviso del bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
- 2. Il bando deve contenere:
  - a) il numero massimo dei posti per i quali si attiva la procedura di selezione che possono appartenere a più settori concorsuali solo nel caso del piano straordinario associati;
  - b) il numero massimo dei punti organico impegnati;
  - c) la fascia per la quale viene attivata la procedura;
  - d) l'area CUN, il/i settore/i concorsuale/i, l'eventuale/i profilo/i ai sensi dell'art.18 comma 1 della Legge 240/2010 per i quali viene attivata la procedura, indicandone la priorità come deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
  - e) per ciascun posto messo a concorso l'indicazione le specifiche funzioni che il docente dovrà svolgere (tipologia d'impegno didattico e scientifico, e, ove previsto, assistenziale);
  - f) il termine e le modalità di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in gazzetta ufficiale;
  - g) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
  - h) il limite massimo di pubblicazioni, non inferiore a dodici, che il candidato dovrà trasmettere;
  - i) l'indicazione dei criteri generali di valutazione, cui la Commissione dovrà attenersi;
  - j) l'eventuale indicazione della lingua estera per cui effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
  - k) la sede di servizio e nel caso di posti ai quali è correlato lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta.



### AREA RISORSE UMANE SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

1) l'indicazione dei diritti e doveri del docente e del suo trattamento economico e previdenziale.

### Art. 4

### Candidati ammissibili alle selezioni

- 1. Alle selezioni per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare:
  - a) studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale messo a concorso ovvero per uno dei settori concorsuali ricompreso nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
  - b) i candidati che abbiano conseguito l'idoneità nel settore concorsuale in procedure concorsuali attivate ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità (art. 29 8° comma Legge n. 240/2010);
  - c) i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio in altri atenei per il settore concorsuale messo a concorso;
  - d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministero. Il candidato può fare domanda per più di un settore concorsuale qualora ne abbia i requisiti.
- 2. Ai procedimenti per la chiamata di cui al titolo 2 non possono partecipare, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c), della Legge 240/2010 e dell'art. 7, comma 1 del Codice Etico, i candidati che abbiano un rapporto di coniugio, parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo in qualunque fase della procedura.

### Art. 5

### Commissione di valutazione

1. Le commissioni giudicatrici per le procedure di selezione sono composte da tre professori ordinari, in servizio presso Atenei diversi del Settore Concorsuale a bando. Il dipartimento che ha richiesto l'attivazione del bando, nella stessa composizione prevista all'art. 2 comma 2, indica quattro nomi di professori non appartenenti all'Ateneo tra i quali saranno sorteggiati, da funzionari nominati dal Rettore, due componenti della Commissione. Il dipartimento che ha richiesto l'attivazione del bando indicherà altresì il nome del terzo componente anche interno all'Ateneo ed in questo ultimo caso può comunque essere individuato all'interno del macrosettore. I componenti proposti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, essi vengono individuati tra i professori ordinari facenti parte delle liste dei commissari per l'abilitazione scientifica nazionale nel Settore Concorsuale di appartenenza. Per i professori che non sono presenti nelle liste ministeriali vigenti dei commissari per l'abilitazione scientifica nazionale, i requisiti coincidenti con quelli richiesti per l'inserimento nelle suddette liste saranno autocertificati e validati dal Direttore del dipartimento che ha richiesto la procedura. Può anche essere proposto uno studioso stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca e insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricopre una posizione accademica equipollente a quella di professore ordinario in istituzioni



### AREA RISORSE UMANE SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

universitarie o di ricerca estere, con elevata qualificazione scientifica riconosciuta a livello internazionale. Il componente della commissione per la procedura di selezione per professore associato, se interno all'Ateneo, in mancanza di ordinari del settore concorsuale in servizio presso l'Ateneo può essere un professore di seconda fascia, con i requisiti sopra indicati.

- 2. La Commissione è nominata con decreto del Rettore che, anche avvalendosi del parere di esperti, può preliminarmente verificare i requisiti di cui al precedente comma 1. In caso di rinuncia o di sopravvenuta indisponibilità prima della nomina della commissione, si ripete la procedura del sorteggio per il commissario che ha rinunciato a seguito dell'integrazione di un ulteriore nominativo da parte del dipartimento interessato. Il decreto di nomina è pubblicato sull'albo di Ateneo.
- 3. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
- 4. Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate al Rettore dell'Università entro il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina della commissione nell'Albo di Ateneo. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

### Art. 5 bis

### Commissioni di valutazione nell'ambito del piano straordinario associati

1. Per ogni procedura saranno nominate tante commissioni quanti sono i settori scientifici disciplinari messi a concorso. Le commissioni saranno nominate con le modalità previste all'art. 5.

#### Art. 6

### Modalità di svolgimento delle selezioni

- 1. La Commissione procede collegialmente alla valutazione comparativa dei candidati rispetto al profilo individuato dal bando, sulla base dell'attività didattica, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e delle attività istituzionali e organizzative, ove previsto, dell'attività assistenziale attestata dai documenti allegati alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
- 2. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerate l'entità e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutorato degli studenti.
- 3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 1 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
  - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
  - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
  - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica:



### AREA RISORSE UMANE SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
  - 1) numero totale delle citazioni;
  - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
  - 3) "impact factor" totale;
  - 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
  - 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
- 4. Per la copertura di posti di professore associato, anche se il candidato riveste il ruolo di professore associato, al termine della valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli, la procedura contempla, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica, della discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate e di un eventuale accertamento delle competenze linguistiche. Per la copertura di posti di professore ordinario la citata prova, la discussione e l'eventuale accertamento linguistico sono previste solo nel caso in cui il candidato non rivesta il ruolo di professore associato.
- 5. Ai fini della valutazione delle attività scientifiche, istituzionali ed organizzative si terranno in considerazione anche i seguenti aspetti:
  - a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste;
  - b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
  - c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
  - d) incarichi istituzionali all'interno di istituzioni universitarie italiane o straniere;
- 6. Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.
- 7. La valutazione comparativa avviene, sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione, tenendo conto delle funzioni che il professore dovrà svolgere sotto il profilo didattico e scientifico come specificato nel bando.
- 8. Al termine dei lavori la commissione individua, per ogni posto messo a concorso, il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche specificate nel bando. Qualora il candidato non dovesse accettare, la Commissione, nel caso in cui siano presenti altri candidati idonei per il posto messo a concorso, in una successiva riunione individua il candidato maggiormente qualificato.

# Art. 7 Termine del procedimento

- 1. I lavori della commissione devono essere conclusi entro quattro mesi dall'emanazione del decreto rettorale di nomina.
- 2. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il



### AREA RISORSE UMANE SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

Rettore, con motivato decreto, provvede alla sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Decorso tale termine, il Rettore provvederà a dichiarare decaduta la Commissione.

- 3. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara il/i nominativo/i del/i candidato/i più qualificato/i a ricoprire il/ posto/i per cui è stata attivata la procedura selettiva sino a copertura dei punti organico messi a bando, tenendo conto delle priorità indicate nel bando. Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso al/i dipartimento/i che ha/hanno richiesto il bando. Il decreto sarà pubblicato sul sito dell'Ateneo e del Ministero.
- 4. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.

### Art. 8

### Chiamata del candidato selezionato

- 1. A conclusione della procedura, entro 45 giorni dalla data di approvazione degli atti, ogni dipartimento interessato propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato di cui al decreto rettorale di approvazione degli atti. La delibera di chiamata è adottata dal dipartimento proponente con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia. La proposta di chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. Nel caso in cui, nel termine sopra indicato, il dipartimento non adotti alcuna delibera, lo stesso Dipartimento non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un posto per la stessa fascia e per il medesimo settore concorsuale per i quali si è svolta la procedura.
- 3. Nel caso in cui il Dipartimento non effettui la proposta di chiamata di cui ai commi precedenti, le risorse saranno acquisite dal Consiglio di Amministrazione che deciderà in merito alla loro eventuale riassegnazione.

#### Art. 9

### Chiamata diretta

1. La delibera del Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 2 c.3 lettera b) deve contenere, oltre ai dati elencati al comma 4 dello stesso articolo, la indicazione dello studioso stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca e insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricopre una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, sulla base di tabelle di corrispondenza aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministero. La proposta può riguardare anche studiosi che abbiano già svolto un periodo di almeno tre anni di ricerca e docenza in università italiane a seguito di chiamata diretta autorizzata dal MIUR e che abbiano conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. La proposta può riguardare altresì studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero. La proposta del Consiglio di Dipartimento deve essere comunque corredata da



# AREA RISORSE UMANE SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

lettere di accreditamento delle strutture estere di appartenenza del docente di cui si propone la chiamata diretta.

- 2. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere delle Scuole interessate e del Senato Accademico, valuta le proposte dei Dipartimenti, verificando la compatibilità con le disponibilità di Bilancio e con la programmazione di Ateneo e, in caso di approvazione, inoltra la richiesta al MIUR.
- 3. Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina dei docenti, per i quali il MIUR ha rilasciato la prescritta autorizzazione, indicando nel decreto la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

## Titolo 3 Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 (commi 5 e 6) della Legge n. 240/2010

### Art. 10

### Attivazione della procedura ex art.24 della Legge n.240/2010

1. Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del parere obbligatorio del Senato Accademico, assegna ai Dipartimenti le risorse in termini di punti organico corrispondenti a posti di professori di I e II fascia ricopribili secondo le modalità di cui all'art. 24 commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010.

### Art. 10 bis

### Attivazione della procedura ex comma 5 dell'art.24 della Legge n. 240/2010

- 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera di sottoporre a valutazione il titolare del contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato.
- 2. Qualora il ricercatore non sia in possesso della prevista abilitazione nel termine di cui al comma 1, ma comunque la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima. Qualora la procedura di abilitazione scientifica nazionale non sia stata bandita nel corso dell'ultimo anno di contratto, la procedura valutativa sarà avviata entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'esito dell'ASN successiva.

### Art. 10 ter

### Attivazione della procedura ex comma 6 dell'art.24 della Legge n. 240/2010

1. Alle procedure di valutazione ai fini della immissione nel ruolo dei Professori Ordinari, possono partecipare i Professori Associati o Ricercatori a TI in servizio presso l'Ateneo, che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per professori di prima fascia (art. 16 della Legge 240/2010). Alle procedure di valutazione ai fini della immissione nel ruolo dei Professori Associati, possono partecipare i Ricercatori a TI in servizio presso l'Ateneo, che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per professori di seconda fascia (art. 16 della Legge 240/2010).



### AREA RISORSE UMANE SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

- 2. Il Dipartimento sulla base delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per le richieste di posti di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per le richieste di posti di seconda fascia, individua i candidati da valutare ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 e per ciascuno indica:
  - a) la procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 di professori associati o ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo;
  - b) il profilo di professore universitario di seconda o prima fascia da ricoprire in relazione alle funzioni che il professore dovrà svolgere e la tipologia di impegno didattico e scientifico;
  - c) gli standard qualitativi, gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica, l'eventuale comprovata abilità clinica assistenziale, ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura;
  - d) l'eventuale indicazione dei criteri di accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- 3. L'avviso deve contenere per ciascun candidato:
  - a) la fascia per la quale viene attivata la procedura;
  - b) l'indicazione dettagliata del profilo del professore in relazione alle specifiche funzioni che il docente dovrà svolgere (tipologia d'impegno didattico e scientifico, e, ove previsto, assistenziale);
  - c) gli standard qualitativi, gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica, l'eventuale comprovata abilità clinica assistenziale, ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura;
  - d) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
  - e) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
  - f) l'eventuale indicazione della lingua estera per cui effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
  - g) la sede di servizio e nel caso di posti ai quali è correlato lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività potrà essere svolta.

### Art. 10 quater

### Attivazione delle procedure nell'ambito del piano straordinario associati

1. Nell'ambito del piano straordinario per associati, le posizioni per le quali effettuare la valutazione ai sensi dell'art. 24 comma 6, vengono individuate distribuendo preliminarmente le risorse disponibili alle aree CUN e predisponendo quindi all'interno di ogni area una graduatoria di ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione nazionale, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, regolarmente in servizio presso l'Ateneo, che ha validità per il piano straordinario di riferimento. Sono comunque fatti salvi i casi di aspettativa o congedo per motivi di studio o ricerca presso l'Ateneo, che ha validità per il piano straordinario di riferimento. La ripartizione tra le aree CUN e la graduatoria all'interno della singola area sarà redatta sulla base dei criteri approvati dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto del parere obbligatorio del Senato Accademico. In tale graduatoria sono considerati in posizione utile ai fini dell'attivazione delle procedure per valutazione diretta, i ricercatori a tempo indeterminato che rientrano nella graduatoria fino alla copertura delle



# AREA RISORSE UMANE SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

posizioni assegnate all'area. L'elenco dei candidati in posizione utile sulla base delle risorse disponibili, sarà comunicato ai Dipartimenti cui afferiscono i candidati stessi.

- 2. Il Dipartimento per ciascuno dei candidati compresi nell'elenco sopracitato e solo per quelli afferenti al dipartimento, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, può proporre l'avvio delle procedure ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, a tal fine individua per ogni procedura:
  - a) il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire in relazione alle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere e la tipologia di impegno didattico e scientifico;
  - b) gli standard qualitativi, gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica, l'eventuale comprovata abilità clinica assistenziale, ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura;
  - c) l'eventuale indicazione dei criteri di accertamento delle competenze linguistiche del candidato
- 3. Il Consiglio di Amministrazione, delibera riguardo quanto proposto dai Dipartimenti e avvia la procedura.
- 4. Se il Dipartimento dovesse proporre di non richiedere l'attivazione della procedura ai sensi dell'art.24 comma 6 della Legge 240/2010 per uno o più candidati tra quelli afferenti al dipartimento e facenti parte della lista comunicata dal Consiglio di Amministrazione, deve motivarne le ragioni.
- 5. La proposta del Dipartimento di cui al comma precedente del presente articolo è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Se il Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico non approva la proposta del dipartimento di cui al comma 4, avvia la procedura. Se il Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico approva la proposta del dipartimento di cui al comma 3, procede alla riassegnazione della risorsa programmata ma non utilizzata.
- 6. L'avviso deve contenere per ciascun candidato:
  - a) l'indicazione dettagliata del profilo del professore in relazione alle specifiche funzioni che il docente dovrà svolgere (tipologia d'impegno didattico e scientifico, e, ove previsto, assistenziale);
  - b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
  - c) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
  - d) l'eventuale indicazione della lingua estera per cui effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
  - e) la sede di servizio e nel caso di posti ai quali è correlato lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività potrà essere svolta.
- 7. Nel caso in cui uno o più dei candidati sottoposti alla valutazione diretta ex D.M. 4.8.2011, n.344, rinunciassero o non dovessero ottenere una valutazione positiva dalla Commissione ex DM 344/2011 o di rinuncia del candidato l'Ufficio competente darà comunicazione al/i dipartimento/i di afferenza del/i candidato/i dell'area in successiva posizione utile sulla base delle risorse disponibili, che delibereranno secondo la procedura di cui al presente articolo.



### AREA RISORSE UMANE SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

### Art. 11

### Commissioni di valutazione

- 1. Le valutazioni ex art.24 della Legge 30.12.2010, n.240, vengono affidate a commissioni del settore concorsuale o dei settori scientifico disciplinari oggetto della selezione, in subordine, in caso di motivata necessità del macrosettore concorsuale, per come definiti nel DM 336 del 29/7/2011. Le commissioni sono composte da almeno tre professori di Atenei diversi tra loro. Il dipartimento che ha richiesto l'attivazione del bando indica quattro nomi di professori ordinari non appartenenti all'Ateneo tra i quali saranno sorteggiati due componenti della Commissione, da funzionari nominati Rettore. Il Dipartimento indica altresì il nome del terzo componente che in mancanza di ordinari del settore concorsuale in servizio presso l'Ateneo, può essere un associato nel caso di valutazione per il ruolo di professore associato.
- 2. I componenti delle Commissioni vengono individuati tra i Professori Ordinari facenti parte delle liste dei Commissari per l'abilitazione scientifica nazionale nel Settore Concorsuale di appartenenza. Per i professori che non sono presenti nelle vigenti liste ministeriali dei Commissari per l'abilitazione scientifica nazionale, il possesso dei requisiti sarà autocertificato e validato dal Direttore del dipartimento che ha richiesto la procedura.
- 3. La Commissione è nominata con decreto del Rettore pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo.
- 4. La Commissione dura in carica per l'espletamento della singola procedura.

### Art. 11 bis

### Commissioni di valutazione nell'ambito del piano straordinario associati

- 1. Le valutazioni dei candidati al ruolo di Professori associati vengono affidate a Commissioni di Macrosettore Concorsuale, per come definiti nel DM 336 del 29/7/2011, una Commissione per ogni Macrosettore oggetto della valutazione. Le Commissioni sono composte da almeno tre professori ordinari o associati di Ateneo, di cui almeno uno per ciascun Settore Concorsuale e comunque appartenenti a settori disciplinari diversi. Nel caso in cui per un Settore Concorsuale non sia possibile soddisfare il requisito di presenza di un componente, tale componente della Commissione può essere sostituito da professori appartenenti al Macrosettore. Nel caso in cui, per un Macrosettore, il requisito di un minimo di tre componenti non possa essere soddisfatto, la Commissione può essere integrata da Professori appartenenti all'Area CUN a cui afferisce il Macrosettore oggetto della procedura. Nel caso di Macrosettore dell'Area 8 o dell'Area 11 l'integrazione viene effettuata, ove possibile, con Professori appartenenti a Settori Concorsuali della stessa natura, bibliometrica o non bibliometrica del Macrosettore.
- 2. I componenti della commissione vengono individuati dal Dipartimento che ha proposto l'avvio della procedura con la delibera di cui all'art.10 quater del presente regolamento.
- 3. La Commissione è nominata con decreto del Rettore pubblicata all'albo ufficiale dell'Ateneo.
- 4. Le Commissioni di cui al comma 2 durano in carica per la singola tornata del piano straordinario.

### **Art. 12**

### Valutazione per la immissione nel ruolo dei Professori Associati

- 1. Le Commissioni formulano le loro valutazioni ai sensi del D.M. 4.8.2011, n. 344 esprimendosi in particolare su:
  - a) attività didattica;



### AREA RISORSE UMANE SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

- b) pubblicazioni scientifiche;
- c) complesso dell'attività scientifica e curriculare, compresa l'attività istituzionale;
- d) ove previsto, attività assistenziale.
- 2. Per la valutazione dell'attività didattica, le commissioni prenderanno in considerazione l'attività svolta nei cinque anni accademici precedenti all'avviso per la procedura di cui al presente Regolamento e, in applicazione dell'art. 3 dello stesso DM 344, faranno esplicito riferimento ai seguenti aspetti:
  - a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
  - b) esiti della valutazione degli studenti, se disponibili. In tale valutazione sono attribuiti punti solo alle risposte positive per i quesiti sulla presenza e sulla puntualità;
  - c) documentata partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
  - d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutorato degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
- 3. Per le valutazioni di cui al comma 1, da svolgere in relazione al profilo di professore universitario da ricoprire, maggiore peso sarà dato dalle Commissioni alle attività svolte nell'ambito del Settore Concorsuale per il quale è stata conseguita l'Abilitazione Scientifica Nazionale e per il quale viene effettuata la valutazione.
- 4. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, le commissioni prenderanno in considerazione i lavori pubblicati antecedentemente all'avviso di cui alla procedura, in applicazione dell'art. 4 comma 3 del DM 344/2011 facendo esplicito riferimento a:
  - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
  - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
  - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
  - d) apporto individuale del ricercatore nel caso di lavori in collaborazione.
  - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le Commissioni possono avvalersi di indicatori bibliometrici di cui al D.M. 4.8.2011, n.344.
- 5. Per la valutazione dell'attività scientifica e curriculare compresa l'attività istituzionale, le Commissioni faranno esplicito riferimento all'attività svolta considerando in particolare i seguenti aspetti:
  - a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
  - b) conseguimento della titolarità di brevetti;
  - c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
  - d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
  - e) visibilità nella comunità scientifica di riferimento valutata sulla base di criteri individuati dalla commissione:
  - f) impegni istituzionali svolti in Ateneo.
- 6. La Commissione dovrà valutare la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, nonché la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica. Nella valutazione di cui sopra, la Commissione si avvale di criteri e parametri coerenti con quelli



### AREA RISORSE UMANE SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

previsti dal DM 07.16.2012 di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo.

7. La Commissione al termine dei lavori esprime valutazione positiva o negativa sul candidato a maggioranza assoluta.

### **Art. 13**

### Valutazione per l'immissione nel ruolo dei Professori Ordinari

- 1. Per le valutazioni ai fini dell'accesso alla fascia dei Professori Ordinari, è considerato requisito preliminare per procedere alla valutazione l'avere ottemperato agli obblighi derivanti dai Regolamenti di Ateneo in merito ai compiti dei Professori. Le Commissioni esprimono la loro valutazioni esprimendosi su:
  - a) attività didattica;
  - b) pubblicazioni scientifiche;
  - c) complesso dell'attività scientifica in relazione al profilo curriculare, compresa l'attività istituzionale;
  - d) ove previsto, l'attività assistenziale.
- 2. Per la valutazione dell'attività didattica, le commissioni prenderanno in considerazione l'attività svolta nei cinque anni accademici precedenti all'avviso per la procedura di cui al presente Regolamento e faranno esplicito riferimento ai seguenti aspetti:
  - a) insegnamenti o moduli di insegnamenti tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
  - b) documentato impegno didattico nella partecipazione a commissioni di esami di profitto o di esami finali;
  - c) qualità e quantità di attività didattica integrativa (esercitazioni, tutoraggio, predisposizione di tesi anche in qualità di relatore);
  - d) esiti della valutazione degli studenti, se disponibili. In tale valutazione sono attribuiti punti solo alle risposte positive per i quesiti sulla presenza e sulla puntualità.
- 3. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, le commissioni prenderanno in considerazione i lavori pubblicati nei cinque anni antecedenti all'avviso per la procedura di cui all'art. 10 del presente Regolamento e faranno esplicito riferimento a:
  - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
  - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
  - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
  - d) apporto individuale nel caso di lavori in collaborazione.
  - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le Commissioni possono avvalersi di indicatori bibliometrici.
- 4. Per la valutazione dell'attività scientifica complessiva e curriculare, compresa l'attività istituzionale, le Commissioni faranno esplicito riferimento ai seguenti aspetti:
  - a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
  - b) conseguimento della titolarità di brevetti;
  - c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
  - d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;



# AREA RISORSE UMANE SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

- e) visibilità nella comunità scientifica di riferimento valutata sulla base di criteri individuati dalla commissione;
- f) impegni istituzionali svolti in Ateneo.
- 5. La Commissione dovrà valutare la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, nonché la produzione scientifica elaborata dal candidato successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica. Nella valutazione di cui sopra, la Commissione si avvale di criteri e parametri coerenti con quelli previsti dal dal DM 07.16.2012 di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo
- 6. La Commissione al termine dei lavori esprime valutazione positiva o negativa sul candidato a maggioranza assoluta.

## Art. 14 Termine del procedimento

- 1. I lavori della Commissione devono essere conclusi entro trenta giorni dall'emanazione del decreto rettorale di nomina nel caso del piano straordinario associati e di tre mesi negli altri casi.
- 2. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di trenta giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con motivato decreto, provvede alla sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Decorso tale termine, il Rettore provvederà a dichiarare decaduta la commissione.
- 3. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara il/i nominativo/i del/i candidato/i che ha/hanno avuto valutazione positiva. Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso al dipartimento che ha proposto la procedura. Il decreto sarà pubblicato sul sito dell'Ateneo e del Ministero.
- 4. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.

## Art. 15 Esiti della valutazione

- 1. I Ricercatori a TD di cui alla lettera b) del c. 3 dell'art. 24 della Legge 240/2010 che hanno superato la valutazione di cui al presente titolo vengono inquadrati nel ruolo dei Professori Associati alla scadenza del contratto o all'esito della procedura di valutazione.
- 2. I Ricercatori a TI e i Professori che hanno superato la valutazione di cui al presente titolo vengono inquadrati nel ruolo per il quale è stata indetta la procedura.